



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 14/07/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 12.2.2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 19.2.2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'Intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri finanziari non maturati, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, quantificati in complessivi € 1.308,24, "oltre la quota non maturata del costo assicurativo, sulla base della polizza assicurativa stipulata, con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Chiede, inoltre, che l'Arbitro "ordini" all'intermediario di depositare copia del contratto assicurativo stipulato a copertura del rischio vita.

L'intermediario, costituitosi, sottolinea preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza Lexitor, che alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato anche dalla



giurisprudenza l'art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura self executing - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima.

Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della Sentenza - con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere - possa essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Nel merito, si oppone alle richieste del ricorrente formulando le seguenti considerazioni in relazione alle voci di costo previste in contratto:

- "commissioni di intermediazione": sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, sulla base di un incarico liberamente conferito a tale soggetto dal ricorrente. Tali commissioni pertanto hanno natura up front e non sono retrocedibili.

Anche a voler considerare l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, tale voce di costo non rientrerebbe tra quelle oggetto di rimborso in quanto la stessa Direttiva, all'art. 3 lettera G) limita l'inclusione dei servizi accessori nel costo totale del credito alle sole ipotesi in cui "la conclusione di un contratto avente ad oggetto [tale] servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte"; il diritto alla riduzione del costo totale del credito non comprende quindi un servizio accessorio, come quello di intermediazione, che il cliente acquista autonomamente, senza che gli venga imposto dall'intermediario per ottenere il credito oppure ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Saggiunge inoltre che gli importi trattenuti dalla Banca e versati all'intermediario del credito non costituiscono una voce di ricavo nel bilancio di esercizio in quanto versati a soggetti terzi.

Nel richiamare la posizione già espressa dal Collegio di Roma e di Napoli, che esclude la ripetibilità di tali somme in presenza di un oggettivo riscontro probatorio, allega quindi copia della fattura e del relativo pagamento.

- "commissioni di attivazione": sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili (sul punto richiama molteplici pronunce dei Collegi ABF);

- "commissioni di gestione": sono volte a remunerare l'attività di gestione amministrativa del prestito, rivestono pertanto natura recurring e sono soggette al rimborso pro quota. Con riferimento a tale voce di costo conferma la congruità del rimborso riconosciuto in sede di estinzione, precisando che il medesimo è stato determinato in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 2034/2018 che ha limitato l'applicazione del criterio proporzionale lineare "soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto".

A proposito della sussidiarietà del criterio proporzionale, richiama quanto previsto dalla decisione n. 6167/2014 delle Collegio di Coordinamento ovvero: "in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la



quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto, ovvero può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e razionalmente coerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti. [...] laddove essa esiste non si possa considerare iniquo un rimborso effettuato dall'intermediario calcolato in applicazione di un criterio proporzionale fondato sull'andamento degli interessi corrispettivi, secondo il piano di ammortamento c.d. 'alla francese'".

In proposito, richiama la previsione contrattuale relativa all'estinzione anticipata e allega il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente per accettazione nell'ambito del quale viene esplicitato il criterio di maturazione delle commissioni di gestione.

• "Spese di istruttoria" si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili.

Quanto alle "spese di assicurazione", evidenzia che le relative polizze sono state sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario, per la copertura del rischio vita e dei rischi diversi di impiego del cliente; ne deriva che al cliente finanziato non spetta alcun rimborso in caso di anticipata estinzione.

Nell'opporsi, infine, alla richiesta di refusione delle spese legali alla luce dell'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro sul tema, rassegna le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue:

1) in via principale:

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato da [...] pari ad € 124,56;

- rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria ed attivazione;

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso delle spese assicurative;

- rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese

legali.

2) in via subordinata

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 124,56.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e



all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che



l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che va considerata “istantanea”, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e la tempistica del conferimento dell’incarico all’intermediario del credito e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la voce relativa alla commissione di intermediazione, come pure quella relativa alla commissione di attivazione; osservato che, quindi, relativamente a tali voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 548,12 per gli oneri di intermediazione (nel caso in esame un mediatore creditizio), nonché di € 317,91 relativamente alla commissione di attivazione. Diversamente, ritenuta già integralmente rimborsata la commissione di gestione (per l’importo di € 124,56) secondo il criterio contrattuale -alternativo a quello proporzionale - di cui al piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, piano che costituisce parte integrante dell’accordo negoziale; reputata infondata la domanda relativa alla polizza assicurativa, posto che il contratto di finanziamento non prevede costi assicurativi a carico del ricorrente, così come infondata va considerata la richiesta di refusione delle spese legali, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 866,03.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO